Sentenza del 23 novembre 2021, n. 2862 — Giudice designato: Dott. Gianluigi Canali

Il termine decadenziale per l'esperimento

dell'azione revocatoria fallimentare — nel caso in cui alla domanda di

concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento — ai sensi

dell'art. 69-bis, secondo comma, l. fall. decorre dalla

data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. La disciplina in questione non opera alcuna distinzione tra

l'ipotesi in cui la domanda di concordato preventivo venga poi omologata, e

segua comunque il fallimento, ovvero l'ipotesi in cui la domanda di concordato

sia invece rigettata, o rinunciata dall'istante stesso. Tuttavia,

la retrodatazione non opera quando l'insolvenza, posta alla base della

dichiarazione di fallimento, non sia quella sussistente alla data del deposito

della domanda di concordato (conf. Cass. 9290/2018). Tale circostanza si

verifica quando, dopo che la domanda di concordato sia stata rinunciata o

respinta, l'impresa continui a svolgere la propria attività tipica e riesca a

recuperare la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni. Pertanto, la

successiva dichiarazione di fallimento sarebbe fondata su di

una successiva e

diversa insolvenza che nulla avrebbe a che vedere con l'insolvenza precedente.

In tema di azione revocatoria

fallimentare, l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante la

cessione di un bene di valore superiore al proprio debito costituisce una datio

in solutum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento e
quindi

revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, l. fall.

Nel caso

di *datio in solutum*,il soccombente nell'azione di revocatoria fallimentare è tenuto a

restituire i beni oggetto dell'atto inefficace oppure, qualora tali beni siano

stati alienati a terzi, a corrisponderne l'equivalente pecuniario, secondo il

valore che i beni avevano all'atto della stipula. Ciò premesso, nell'ipotesi di esperimento dell'azione revocatoria nei

casi di cui al primo e secondo comma dell'art. 67 della l. fall., l'atto oggetto

della revocatoria è originariamente valido ed efficace e, a seguito

dell'accoglimento dell'azione, diviene privo di effetti nei confronti della

massa fallimentare. In ragione della natura di azione costitutiva, avente ad

oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito,

l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in

dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di

valore, ma un debito di valuta. Ne consegue che gli interessi sulla somma da

restituire decorrono dalla domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior

danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro,

oggetto della revocatoria, è dovuto solo ove l'attore alleghi specificamente

tale danno e dimostri di averlo subito (conf. Cass. n. 887/2006; Cass. n.

12736/2011; Cass. n. 12850/2018).

I principi sono stati espressi nel

giudizio promosso dalla curatela fallimentare, nei confronti del venditore, per

ottenere la revocatoria ex art.

67, primo comma, n. 2, l. fall. della datio in solutum effettuata nell'anno

anteriore alla procedura di concordato, successivamente dichiarata estinta. La

parte convenuta aveva eccepito la non revocabilità dell'atto ai sensi dell'art.

69-bis, secondo comma, l. fall. e, altresì, che l'operazione commerciale

posta in essere dovesse essere qualificata come regolare compravendita con

compensazione del prezzo e non come datio in solutum.

Il Tribunale giudicava ammissibile l'azione

ai sensi dell'art. 69-bis, secondo

comma, l. fall., atteso che l'originaria insolvenza, che aveva determinato la

dichiarazione di fallimento, non era stata eliminata attraverso operazioni sul

capitale o facendo ricorso agli utili prodotti dall'attività d'impresa, e che

siffatta insolvenza fosse già esistente alla data di

presentazione della domanda di concordato.

Per altro verso, il Tribunale

riteneva che la vendita e la successiva stipulazione dell'accordo compensativo costituissero,

congiuntamente considerati, una datio in

solutum e, dunque, in quanto mezzo anormale di pagamento, rilevava che la

parte convenuta non aveva provato la non conoscenza dello stato di insolvenza, in

quanto si era limitata ad affermare che il mancato pagamento fosse dovuto ad un

disguido momentaneo, ma non aveva, al riguardo, fornito elementi concreti di

riscontro. A riprova della conoscenza dello stato di insolvenza, veniva dato rilievo

alla circostanza per cui il ritardo del pagamento del debitore si era protratto

per cinque mensilità.

Il Tribunale revocava ai sensi

dell'art. 67, primo comma, l. fall. la vendita dei beni effettuata a favore

della convenuta e, poiché detti beni non erano più nella sua disponibilità, la

condannava al pagamento della somma dovuta oltre interessi legali dalla domanda

al saldo escludendo la rivalutazione, poiché la parte istante non aveva

allegato la sussistenza del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.

Sent. 23.11.2021 n. 2862Download

(Massima a cura di Simona Becchetti)